Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 322

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 23 novembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.**

**I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.**

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.**

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. 1235.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 si inseriscono, con conseguente spostamento degli articoli successivi, le norme relative all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per ortottisti - assistenti di oftalmologia.

*Scuola per ortottisti - assistenti di oftalmologia*
(scuola diretta a fini speciali)

Art. 29. — La scuola speciale per ortottisti - assistenti di oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica.

Art. 30. — La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo gli allievi su problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici e i problemi sui vizi di refrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista - assistente di oftalmologia è di tre anni.

Ne sono titolo di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini della iscrizione all'Università ai sensi dell'art. 1 della legge n. 910 dell'11 dicembre 1969 e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo).

Art. 31. — Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera.

E' richiesto un certificato di sana e robusta costituzione con particolare riguardo alla funzione visiva.

Art. 32. — Il numero massimo degli iscritti alla scuola è di ventiquattro (otto per ogni anno di corso).

L'ammissione alla scuola avviene in base alla graduatoria formulata a seguito di prove di esame.

Art. 33. — Il direttore della scuola è un professore ordinario, fuori ruolo o straordinario di clinica oculistica, che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento dello stesso, la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola stessa.

Il direttore medesimo propone al consiglio di facoltà, che delibera, i docenti dei vari insegnamenti scelti tra il corpo accademico della stessa Università o tra cultori delle materie.

Art. 34. — Il consiglio della scuola è costituito dal direttore e dal corpo docente della scuola.

Art. 35. — L'anno accademico ha inizio e termina nelle date stabilte dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria.

Art. 36. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.;
2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare;
3) ottica fisica e fisiopatologica;
4) ortottica I;
5) psicologia infantile.

2° *Anno*:

1) elementi di patologia oculare;
2) elementi di farmacologia oculare;
3) elementi di neurooftalmologia;
4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;
5) ortottica II.

3° *Anno*:

1) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia, ERG, EOG, EMG econografi, retinografia, fluorangiografia);
2) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (es. refrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico);
3) ortottica III;
4) nozioni di riabilitazione sensomotoria nell'età infantile;
5) legislazione sanitaria.

Art. 37. — L'intero corso di studio è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo, per gli allievi, della frequenza alle esercitazioni pratiche per l'intero periodo di corso di studi nella

clinica oculistica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata sul libretto di iscrizione dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami.

Art. 38. — Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di « ripetenti ».

Art. 39. — Gli esami di profitto consistono in prove pratiche e teoriche.

Art. 40. — Alla fine del corso gli allievi debbono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante la materia di insegnamento assegnata al direttore della scuola e una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

Art. 41. — Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico.

Art. 42. — Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica.

Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa.

La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti.

Art. 43. — Le tasse e le sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate:

| | |
|---|---|
| tassa annuale di iscrizione | L. 20.000 |
| sopratassa annuale di esame | » 10.000 |
| tassa erariale di diploma (da versare interamente all'erario) | » 6.000 |
| tassa annuale per iscrizione studenti fuori corso | » 6.000 |
| contributi di laboratorio | » 35.000 |

Art. 44. — Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici o privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1981
*Registro n.* 107 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1981, n. **657**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Udine.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, n. 587, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Udine e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Udine, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 34, relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale, l'insegnamento complementare di entomatologia agraria (sem.) muta denominazione in entomologia agraria (sem.).

Art. 2.

All'art. 26, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

genetica agraria;
miglioramento genetico delle piante agrarie;
diritto tributario (sem.).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *novembre* 1981
*Registro n.* 107 *Istruzione, foglio n.* 189

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 ottobre 1981.

**Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni di polizza e di opzioni presentate dallo Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, a rivalutazione annua gratuita della prestazione, delle relative condizioni di polizza e di tre opzioni a scadenza e tre al termine del differimento;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni di polizza e le sottodescritte opzioni presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 9 - U/N, relativa all'assicurazione a premio unico di una rendita vitalizia, differita, con controassicurazione in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dell'andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da societa di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 9 - U/N;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata di un capitale liquidabile immediatamente;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita assicurata in una rendita vitalizia su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente;

tariffa 35 - U/N, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale liquidabile a scadenza o immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato, rivalutabile ogni anno gratuitamente in funzione dello andamento del rendimento finanziario del relativo fondo di gestione degli investimenti, garantito da società di verifica contabile legalmente riconosciuta;

condizioni di polizza della tariffa 35 - U/N;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia, rivalutabile annualmente;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita rivalutabile certa per un prefissato numero di anni (5 o 10) e successivamente vitalizia;

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale in una rendita vitalizia rivalutabile su due teste parzialmente o totalmente reversibile a favore della testa sopravvivente.

Roma, addì 6 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6691)

---

DECRETO 28 ottobre 1981.

**Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza per assicurare gli orfani del terremoto del 23 novembre 1980, presentata dalla S.p.a. Toro assicurazioni, in Torino.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Considerato che a seguito del terremoto del 23 novembre 1980, che ha colpito alcune province della Campania e della Basilicata, il giornale « La Gazzetta dello Sport » ha promosso una raccolta di fondi da impiegare in una copertura assicurativa a favore degli orfani del predetto terremoto;

Vista la domanda della S.p.a. Toro assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, per assicurare i giovani divenuti orfani di entrambi i genitori a causa del terremoto del 23 novembre 1980;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Toro assicurazioni, da utilizzarsi unicamente per assicurare gli orfani del terremoto del 23 novembre 1980:

tariffa relativa all'assicurazione, a premio unico puro, di una rendita immediata temporanea, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato, e di un capitale a scadenza parimenti adeguabile.

Roma, addì 28 ottobre 1981

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(6694)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 1981.

**Approvazione del modello di registro per l'iscrizione degli adempimenti attribuiti all'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965;

Vista la legge 6 febbraio 1981, n. 42, concernente ratifica ed esecuzione della convenzione stessa;

Ritenuta la necessità di istituire presso l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari della corte di appello di Roma, quale autorità centrale, designata dall'art. 3 della legge n. 42 del 1981, un registro per l'annotazione degli adempimenti che a detta autorità sono attribuiti dalla convenzione;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'annesso modello di registro per l'iscrizione degli adempimenti attribuiti all'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte di appello di Roma, quale autorità centrale, designata ai sensi dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1981, n. 42, in applicazione dell'art. 2 della convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata all'Aja il 15 novembre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto avrà esecuzione dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1981

p. *Il Ministro*: LOMBARDI

---

MODELLO 1 CONV.

# CORTE DI APPELLO DI ROMA

## REGISTRO

*per l'iscrizione degli adempimenti dell'autorità centrale*
(*art.* 3 *legge* 6 *febbraio* 1981, *n.* 42 *e l'art.* 2 *convenzione dell'Aja* 15 *novembre* 1965)

Il presente registro si compone di n. . . . . . . .
(. . . . . . . . . . . . . . .) fogli numerati e vidimati prima dell'uso.

Roma, li . . . . . . . . 19. . .

*Il cancelliere dirigente*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 9 ottobre 1981.

**Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati per l'anno 1981 per la zona franca di Gorizia.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700 che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959-60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 34/1 in data 26 novembre 1980 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1981:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante;

2) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1980 ammontante a complessive L. 306.394.239;

Vista la lettera n. 201210 del 26 giugno 1981, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1981;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1981, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 3 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1981

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MARCORA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *novembre* 1981
*Registro n.* 24 *Tesoro, foglio n.* 66

**(6685)**

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

DECRETO 14 agosto 1981, n. **658.**

**Autorizzazione all'Associazione nazionale alpini, in Milano, ad acquistare due immobili.**

N. 658. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1981, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale alpini, in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 4.300.000, i due appezzamenti di terreno contigui censiti nel nuovo catasto terreni del comune di Castronno (Varese), da utilizzare per la costruzione della locale sede sociale: *a*) partita 3011, mappale 1824, della superficie di are 19 e centiare 60, di proprietà del sig. Cervini Dante; *b*) partita 2664, mappale 1725, della superficie di are 11 e centiare 40, dei signori Cervini Maria, Bertolotti Lucia, Cervini Giancarlo e Cervini Maria Grazia, ciascuno per le loro diverse ragioni di proprietà, e del sig. Bertolotti Angelo, per le sue ragioni di usufruttuario parziale.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1981
*Registro n.* 37 *Difesa, foglio n.* 259

# COMUNITÀ EUROPEE

**Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee**

Regolamento (CEE) n. 3161/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che modifica gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3553/80 e (CEE) n. 3554/80 del Consiglio e (CEE) n. 920/81 della commissione concernenti il regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3162/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3163/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3164/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3165/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3166/81 della commissione, del 3 novembre 1981, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud.

Regolamento (CEE) n. 3167/81 della commissione, del 5 novembre 1981, recante modalità di applicazione del regime d'importazione, applicabile nei mesi di novembre e dicembre 1981, a taluni Paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine.

Regolamento (CEE) n. 3168/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3169/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3170/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che modifica gli elementi per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3171/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3172/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3173/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3053/81 della commissione, del 26 ottobre 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 306 del 27 ottobre 1981.

*Pubblicati nel n.* L 316 *del* 6 *novembre* 1981.

**(306/C)**

Regolamento (CEE) n. 3174/81 della commissione, del 5 novembre 1981, che modifica gli importi compensativi monetari.

*Pubblicato nel n.* L 320 *del* 9 *novembre* 1981.

**(307/C)**

Regolamento (CEE) n. 3175/81 della commissione, del 3 novembre 1981, relativo alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare all'India.

Regolamento (CEE) n. 3176/81 della commissione, del 3 novembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3177/81 della commissione, del 3 novembre 1981, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

*Pubblicati nel n.* L 323 *dell'*11 *novembre* 1981.

**(308/C)**

Regolamento (CEE) n. 3178/81 del Consiglio, del 26 ottobre 1981, relativo alla conclusione del protocollo all'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

*Pubblicato nel n.* L 326 *del* 13 *novembre* 1981.

**(309/C)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 novembre 1971 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILA - Industria laniera abruzzese di Vincenza Merlino e F. S.n.c. con sede in Taranta Peligna (Chieti) e stabilimenti in Taranta Peligna e Pescara, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILA - Industria laniera abruzzese di Vincenza Merlino e F. S.n.c. con sede in Taranta Peligna (Chieti) e stabilimenti in Taranta Peligna e Pescara, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Falber confezioni di Forlì è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 novembre 1979 al 20 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Falber confezioni di Forlì, è prolungata al 20 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Falber confezioni di Forlì, è prolungata al 16 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Alto Adriatico con sede in Muggia (Trieste), è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Presint di Casoria (Napoli), in liquidazione, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese con sede in Torino e stabilimento in San Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 17 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società manifattura cotoniera piemontese con sede in Torino e stabilimento in San Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 16 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 31 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati..

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere del Lazio di Guarcino (Frosinone), è prolungata al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Moneta con sede in Casalnuovo, sede amministrativa e stabilimento a Milano ora S.p.a. Milano Certosa con sede in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento di Milano, è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni con sede in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società promozione attività industriali legge 1 S.p.a. con sede in Lecce, è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi con sede legale a Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. (Compagnia generale abbigliamento) con sede in Napoli, è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni del Cesano S.r.l. con sede e stabilimento in S. Filippo sul Cesano Mondavio (Pesaro), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino, è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(6604)**

### Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa di produzione e lavoro C.M.P. - Cine Mondial Patavium a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 23 marzo 1977, rep. n. 62534, reg. soc. n. 11313;

2) società cooperativa edilizia C.E.DI.S. a r.l., in Padova, costituita per rogito Busi in data 7 novembre 1974, rep. n. 120891, reg. soc. n. 9369;

3) società cooperativa edilizia Diciotto Luglio a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 18 luglio 1974, rep. n. 34895, reg. soc. n. 9212;

4) società cooperativa di produzione e lavoro Buffet Stazione F.S. di Padova a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 24 gennaio 1977, rep. n. 40128, reg. soc. n. 10827;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Progetti Padova a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 13 maggio 1976, rep. n. 38/888, reg soc. n. 10546;

6) società cooperativa edilizia La Querce a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 26 novembre 1976, repertorio n. 61012, reg. soc. n. 11342;

7) società cooperativa di produzione e lavoro Radio Giovane a r.l., in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 17 febbraio 1977, rep. n. 40244, reg. soc. n. 11124;

8) società cooperativa edilizia Il Tepore a r.l., in Padova, costituita per rogito Speranza in data 26 novembre 1976, repertorio n. 61016, reg. soc. n. 11903;

9) società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Arzegrande (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 29 marzo 1974, rep. n. 18456, reg. soc. n. 9215;

10) società cooperativa edilizia Antares a r.l., in Este (Padova), costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 23 ottobre 1974, rep. n. 13809, reg. soc. n. 9205;

11) società cooperativa edilizia Livia a r.l., in Monselice (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 10 maggio 1974, rep. n. 9130, reg. soc. n. 9130;

12) società cooperativa edilizia La Montagnanese a r.l., in Montagnana (Padova), costituita per rogito Holler in data 26 febbraio 1977, rep. n. 16003, reg. soc. n. 10921;

13) società cooperativa edilizia Casa Viva a r.l., in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Selemi in data 19 giugno 1975, rep. n. 24, reg. soc. n. 9616;

14) società cooperativa edilizia Tre Pini a r.l., in Trebaseleghe (Padova), costituita per rogito Latter in data 15 aprile 1972, rep. n. 198285, reg. soc. n. 7731.

**(6665)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco n. 203 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 12 ottobre 1981, n. 6691/R**

| Numero d'ordine | SPECIALITA' MEDICINALI Serie, categorie e confezioni | Numero di registrazione | Data | DITTA E SEDE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Fridol*, 30 e 40 compresse . . . . . . . . | 19872 | 29- 3-1976 | Pharkos S.r.l., Cisterna (Latina), strada statale Appia km 54,700 (codice fiscale numero 00139560593) |
| 2 | *Quadronal*, 10 e 20 compresse × g 0,5 . . . | 3271 | 6- 8-1971 | Schering S.p.a., Milano, via Mancinelli n. 7 (codice fiscale n. 00750320152) |
| 3 | *Dolipirina*, 10 compresse × g 0,60 . . . . . | 18770 | 29- 8-1963 | Laboratori Farmaceutici Maestretti ora Roussel Maestretti S.p.a., Milano, viale Gran Sasso n. 18 (codice fiscale n. 00738420157) |
| 4 | *Toxival Bismuto* | | | |
| | 4 supposte adulti . . . . . . . . . . . | 15687 | 5- 9-1959 | Sigurtà Farmaceutici ora Sigurtà S.p.a., Milano, viale Certosa n. 210 (codice fiscale n. 00800130155) |
| | 4 supposte pediatriche . . . . . . . . | 15687/1 | 19-10-1959 | Id. |
| 5 | *Spasmo Dolviran* | | | |
| | 20 compresse . . . . . . . . . . . | 11272 | 30- 8-1961 | Bayer Italia S.p.a., Milano, viale Certosa n. 126 (codice fiscale n. 00924910151) |
| | 5 supposte adulti . . . . . . . . . . . | 11272/A | 30- 8-1961<br>28- 9-1967 | Id. |
| | 5 supposte pediatriche . . . . . . . . . | 11272/A-1 | 30- 8-1961<br>28- 9-1967 | Id. |
| 6 | *Vitalgan* | | | |
| | 1 cachet . . . . . . . . . . . . . . . | 14935 | 2- 3-1959<br>21-10-1959 | Vita Farmaceutici S.p.a., Torino, via Boucheron n. 14 (codice fiscale n. 00472250018) |
| | 2-10-20 compresse . . . . . . . . . . . | 14935/A | 2- 3-1959<br>19-11-1959<br>4- 6-1960 | Id. |
| | 25 compresse . . . . . . . . . . . . . | 14935/A | 21- 2-1961 | Id. |
| 7 | *Vadol* | | | |
| | 4 e 10 compresse . . . . . . . . . . . | 14454 | 17-11-1958 | Valeas S.p.a., Milano, via Vallisneri n. 10 (codice fiscale n. 00888920154) |
| | 2 capsule . . . . . . . . . . . . . . | 14454/A | 20- 8-1959 | Id. |

**(6611)**

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

**Corso dei cambi del 16 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 1195,20 | 1195,20 | 1195,20 | 1195,20 | 1195 — | 1195,15 | 1195,30 | 1195,20 | 1195,20 | 1195,20 |
| Dollaro canadese . . | 1005,85 | 1005,85 | 1005 — | 1005,85 | 1006,19 | 1005,80 | 1005,87 | 1005,85 | 1005,85 | 1005,85 |
| Marco germanico . | 533,99 | 533,99 | 531,25 | 533,99 | 534,31 | 533,95 | 534,25 | 533,99 | 533,99 | 534 — |
| Fiorino olandese . | 489,25 | 489,25 | 489,10 | 489,25 | 489,26 | 489,20 | 489,22 | 489,25 | 489,25 | 489,25 |
| Franco belga . | 31,914 | 31,914 | 31,95 | 31,914 | 31,93 | 31,90 | 31,895 | 31,914 | 31,914 | 31,90 |
| Franco francese . | 211,66 | 211,66 | 211,90 | 211,66 | 211,86 | 211,65 | 211,62 | 211,66 | 211,66 | 211,65 |
| Lira sterlina . . | 2301 — | 2301 — | 2301,50 | 2301 — | 2301,58 | 2301 — | 2301,06 | 2301 — | 2301 — | 2301 — |
| Lira irlandese | 1894 — | 1894 — | 1898 — | 1894 — | 1898,05 | — | 1896 — | 1894 — | 1894 — | — |
| Corona danese | 166,19 | 166,19 | 166,50 | 166,19 | 166,27 | 166,20 | 166,16 | 166,19 | 166,19 | 166,20 |
| Corona norvegese . . | 205 — | 205 — | 204,60 | 205 — | 204,58 | 205 — | 205 — | 205 — | 205 — | 205 — |
| Corona svedese . | 217,66 | 217,66 | 217,50 | 217,66 | 217,59 | 217,65 | 217,68 | 217,66 | 217,66 | 217,65 |
| Franco svizzero . . | 675,11 | 675,11 | 675,10 | 675,11 | 675,40 | 675,10 | 675,35 | 675,11 | 675,11 | 675,10 |
| Scellino austriaco . | 76,149 | 76,149 | 76,15 | 76,149 | 76,18 | 76,15 | 76,15 | 76,149 | 76,149 | 76,15 |
| Escudo portoghese | 18,50 | 18,50 | 18,63 | 18,50 | 18,62 | 18,45 | 18,60 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
| Peseta spagnola | 12,489 | 12,489 | 12,47 | 12,489 | 12,47 | 12,50 | 12,482 | 12,489 | 12,489 | 12,48 |
| Yen giapponese . | 5,271 | 5,271 | 5,28 | 5,271 | 5,273 | 5,25 | 5,277 | 5,271 | 5,271 | 5,27 |
| E.C.U. . . . . | 1309,88 | 1309,88 | — | 1309,88 | — | — | 1309,88 | 1309,88 | 1309,88 | — |

**Media dei titoli del 16 novembre 1981**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 43,025 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,300 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 85,300 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 83,975 |
| » 6 % » » 1970-85 | 76,650 |
| » 6 % » » 1971-86 | 70,150 |
| » 6 % » » 1972-87 | 70,050 |
| » 9 % » » 1975-90 | 71,050 |
| » 9 % » » 1976-91 | 74,275 |
| » 10 % » » 1977-92 | 78,625 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 66,350 |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 65,725 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 89,200 |
| » » » Ind. 1-12-1979/81 | 99,450 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 99,175 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 99 — |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 98,875 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 99 — |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 98,825 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 | 98,600 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 98,500 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 98,350 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 98,550 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 98,750 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 98,550 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98,225 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,750 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 97,950 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 98,775 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,450 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 95,100 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 98,725 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 96,850 |
| » » » 15 % 1- 1-1983 | 94,700 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 86,775 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 84,425 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 83,925 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 83,175 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 80,900 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

# UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 16 novembre 1981**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1195,25 |
| Dollaro canadese | 1005,86 |
| Marco germanico | 534,12 |
| Fiorino olandese | 489,235 |
| Franco belga | 31,904 |
| Franco francese | 211,64 |
| Lira sterlina | 2301,03 |
| Lira irlandese | 1895 — |
| Corona danese | 166,175 |
| Corona norvegese | 205 — |
| Corona svedese | 217,67 |
| Franco svizzero | 675,23 |
| Scellino austriaco | 76,149 |
| Escudo portoghese | 18,55 |
| Peseta spagnola | 12,485 |
| Yen giapponese | 5,275 |
| E.C.U. | 1309,88 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 226

**Corso dei cambi del 17 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1196,800 | 1196,800 | 1196,85 | 1196,800 | 1196,75 | 1196,75 | 1196,700 | 1196,800 | 1196,800 | 1196,80 |
| Dollaro canadese | 1008 — | 1008 — | 1008 — | 1008 — | 1008,32 | 1008 — | 1008,550 | 1008 — | 1008 — | 1008 — |
| Marco germanico | 533,810 | 533,810 | 534,50 | 533,810 | 533,90 | 533,80 | 533,650 | 533,810 | 533,810 | 533,80 |
| Fiorino olandese | 489,580 | 489,580 | 489,90 | 489,580 | 489,56 | 489,60 | 489,550 | 489,580 | 489,580 | 489,60 |
| Franco belga | 31,907 | 31,907 | 31,90 | 31,907 | 31,89 | 31,85 | 31,895 | 31,907 | 31,907 | 31,90 |
| Franco francese | 211,490 | 211,490 | 211,40 | 211,490 | 211,58 | 211,50 | 211,440 | 211,490 | 211,490 | 211,50 |
| Lira sterlina | 2274,400 | 2274,400 | 2280,50 | 2274,400 | 2278,45 | 2274,35 | 2272 — | 2274,400 | 2274,400 | 2274,40 |
| Lira irlandese | 1892,800 | 1892,800 | 1894 — | 1892,800 | 1892,06 | — | 1894 — | 1892,800 | 1892,800 | — |
| Corona danese | 166,050 | 166,050 | 166,10 | 166,050 | 166,05 | 166,10 | 166,100 | 166,050 | 166,050 | 166,05 |
| Corona norvegese | 205,430 | 205,430 | 205,60 | 205,430 | 205,52 | 205,40 | 205,300 | 205,430 | 205,430 | 205,45 |
| Corona svedese | 217,240 | 217,240 | 217,50 | 217,240 | 217,50 | 217,25 | 217,350 | 217,240 | 217,240 | 217,25 |
| Franco svizzero | 671,750 | 671,750 | 671,30 | 671,750 | 671,95 | 671,70 | 671,500 | 671,750 | 671,750 | 671,75 |
| Scellino austriaco | 76,100 | 76,100 | 76,18 | 76,100 | 76,18 | 76,10 | 76,060 | 76,100 | 76,100 | 76,10 |
| Escudo portoghese | 18,600 | 18,600 | 18,63 | 18,600 | 18,61 | 18,50 | 18,800 | 18,600 | 18,600 | 18,60 |
| Peseta spagnola | 12,510 | 12,510 | 12,50 | 12,510 | 12,51 | 12,50 | 12,520 | 12,510 | 12,510 | 12,51 |
| Yen giapponese | 5,341 | 5,341 | 5,34 | 5,341 | 5,34 | 5,35 | 5,341 | 5,341 | 5,341 | 5,34 |
| E.C.U. | 1306,940 | 1306,940 | — | 1306,940 | — | — | 1306,940 | 1306,940 | 1306,940 | — |

**Media dei titoli del 17 novembre 1981**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 43,025 |
| Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 | 91,375 |
| » 5,50% » » 1968-83 | 85,375 |
| » 5,50% » » 1969-84 | 81,950 |
| » 6% » » 1970-85 | 76,650 |
| » 6% » » 1971-86 | 70,100 |
| » 6% » » 1972-87 | 70,050 |
| » 9% » » 1975-90 | 71,050 |
| » 9% » » 1976-91 | 74,275 |
| » 10% » » 1977-92 | 78,475 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 68 — |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 65,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% | 89,200 |
| » » » Ind. 1-12-1979/81 | 99,450 |
| » » » » 1- 1-1980/82 | 99,175 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 99,125 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 99,125 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 99,025 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 98,725 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82 | 98,500 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 98,450 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 98,425 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 98,500 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 98,675 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 98,450 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 98,150 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,775 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,100 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 98,675 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,450 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982 | 94,150 |
| » » Pol. 12% 1- 1-1982 | 98,775 |
| » » » 12% 1- 4-1982 | 96,875 |
| » » » 15% 1- 1-1983 | 94,650 |
| » » » 12% 1-10-1983 | 86,775 |
| » » » 12% 1- 1-1984 | 84,425 |
| » » » 12% 1- 4-1984 | 83,950 |
| » » » 12% 1-10-1984 | 83,175 |
| » » Nov. 12% 1-10-1987 | 80,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 17 novembre 1981**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1196,750 |
| Dollaro canadese | 1008,275 |
| Marco germanico | 533,750 |
| Fiorino olandese | 489,565 |
| Franco belga | 31,901 |
| Franco francese | 211,465 |
| Lira sterlina | 2273,200 |
| Lira irlandese | 1893,400 |
| Corona danese | 166,075 |
| Corona norvegese | 205,365 |
| Corona svedese | 217,295 |
| Franco svizzero | 671,625 |
| Scellino austriaco | 76,080 |
| Escudo portoghese | 18,700 |
| Peseta spagnola | 12,515 |
| Yen giapponese | 5,341 |
| E.C.U. | 1306,940 |

# CONCORSI ED ESAMI

## CORTE DEI CONTI

### Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

*a*) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

*b*) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

*c*) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;

*d*) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

*e*) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, lo ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda lo ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

**Art. 8.**

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data della iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite di ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A)*, del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere per le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

*Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nella «Sala delle conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti n.* 34, *nei giorni* 26, 27, 28 *e* 29 *aprile* 1982, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti, del «Corpus juris» e delle «Institutiones» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno e non oltre il termine del 16 aprile 1982, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di questa abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1981

*Il Presidente*: PIRRAMI TRAVERSARI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *novembre* 1981
*Registro n.* 10 *Presidenza, foglio n.* 121

PROGRAMMA DI ESAME

*Prove scritte*

I - *a*) Diritto civile e commerciale;
*b*) Diritto processuale civile.

II - *a*) Diritto costituzionale;
*b*) Diritto amministrativo.

III - *a*) Contabilità pubblica;
*b*) Diritto finanziario.

IV - Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

*Prova orale*

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

*a*) diritto penale;
*b*) diritto processuale penale;
*c*) diritto internazionale pubblico e privato;
*d*) diritto ecclesiastico;
*e*) economia politica;
*f*) scienza delle finanze;
*g*) politica economica e finanziaria;
*h*) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

*Il Presidente della Corte dei conti*
PIRRAMI TRAVERSARI

(6689)

## REGIONE LOMBARDIA

**Commissione giudicatrice del concorso riservato a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano**

Con decreto del presidente della giunta regionale 14 settembre 1981 è stata costituita la commissione giudicatrice d'esame per il conferimento dei posti di ostetrica condotta per le sedi di: Bareggio, Cologno Monzese, Limbiate, Paderno Dugnano e Rozzano-Basiglio, mediante concorso riservato, così composta:

*Presidente*:

Menini dott. Ermes, funzionario amministrativo livello 8° della regione Lombardia.

*Componenti*:

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario amministrativo della U.S.S.L. 75 di Milano, comandato in regione;

Pontoni dott. Humberto, funzionario medico livello 7° della regione Lombardia;

Rognoni prof. Vittorio, libero docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Pasquinucci prof. Cesare, primario di ostetricia presso l'ospedale generale provinciale S. Carlo Borromeo di Milano;

Barabaschi Anna, ostetrica condotta del comune di Pioltello.

*Segretario*:

Menichella dott Pompeo, funzionario amministrativo dell'U.S.S.L. 75 di Milano, comandato in regione.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

(6666)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . . . . . . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . . . . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . . . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . . . . . . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . . . . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Annuo . . . . . . . . . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

**La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate**

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813220)